

Remissione del debito – Cass. n. 28439/2020

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - rinuncia - remissione - Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - società - di capitali - In genere.

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi indice certo della volontà di rinunciarvi).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1236](#), [Cod_Civ_art_2495](#), [Cod_Civ_art_2312](#)

corte

cassazione

28439

2020